

Gioco online, assolto

PVR:

PC connessi ai portali dei concessionari GAD e vetrofanie calcistiche non costituiscono abuso

Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 3394/2025, ha escluso la rilevanza penale di postazioni informatiche e materiali promozionali all'interno del PVR, confermando il principio che l'attività di mero supporto tecnico da parte dell'esercente non costituisce raccolta abusiva di scommesse



Nella foto:
l'avvocato **Riccardo Ripamonti**
(Studio Legale Ripamonti), autore
del libro "IL MANUALE DEL PVR"
(disponibile su Amazon)

Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 3394/2025, ha assolto con formula piena (perché *"il fatto non sussiste"*) il titolare di un PVR-internet point accusato del reato di esercizio abusivo di giochi e scommesse (art. 4, L. 401/89), per avere – secondo l'accusa – svolto attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi nazionali ed esteri per via telematica e/o telefonica per conto di regolare Concessionario GAD *"senza essere munito di autorizzazione del Ministero dell'Economia e Finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, nonché di Licenza di Polizia ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S."*

La sentenza merita approfondimento in quanto rappresenta uno dei più lucidi e completi interventi giurisprudenziali in tema di intermediazione illecita da parte di punti vendita ricariche (PVR) ed internet point. E ciò non solo per la precisione argomentativa, ma anche per la capacità – rara – di inquadrare correttamente il ruolo del PVR all'interno dell'articolato sistema regolatorio del gioco pubblico italiano, distinguendo con nettezza ciò che è penalmente rilevante da ciò che, al contrario, ne resta fuori.

Il fatto: PC collegati alla piattaforma di gioco del Concessionario GAD, vetrofanie a tema calcistico sulle

vetrine del locale e scontrini di giocate rinvenute all'interno dei cestini

Il procedimento prende le mosse da un controllo effettuato da funzionari di ADM e militari della Guardia di Finanza in un esercizio commerciale sito in Bari svolgente attività di PVR e internet point, all'interno del quale sono state rinvenute postazioni telematiche a libera navigazione, alcune delle quali "accese" su portali di gioco facenti capo a regolari Concessionari del gioco a distanza. Nei confronti del titolare è stata elevata un'imputazione per il reato di cui all'art. 4, co. 4-bis, L. 401/1989, sull'assunto che egli avesse svolto attività di intermediazione nella raccolta di scommesse in assenza della prevista licenza 88 TULPS.

L'ispettore di PG, che aveva effettuato in prima persona il sopralluogo nel locale, escusso in aula, ha riferito di aver rinvenuto varie postazioni informatiche a disposizione del pubblico, due delle quali accese e connesse sul sito di un noto Concessionario GAD. All'interno di un cestino, inoltre, sarebbero stati rinvenuti scontrini di giocate già effettuate. L'operante ha riferito, poi, della presenza di clienti all'interno del locale, escussi a s.i.t. (sommarie informazioni): nessuno di essi, tuttavia, ha riferito di aver assistito direttamente a scene di gioco. Il funzionario dell'Agenzia Dogane e Monopoli, parimenti presente al momento dell'accertamento, ha precisato che oltre alle postazioni pubbliche in numero di otto – sei computer accesi con la pagina principale del Concessionario GAD e due spenti - vi era anche un altro computer a disposizione dell'esercente dell'internet point, collegato ad una stampante termica. Ha specificato, inoltre, che sulle vetrine del locale erano poste vetrofanie legate al calcio, e che all'interno del locale vi erano palinsesti che lasciavano presumere che l'internet point fosse un'agenzia di scommesse non autorizzata e non solo un PVR, attività, quest'ultima, per la quale l'esercizio disponeva di regolare autorizzazione. Segnatamente, il teste ha dichiarato che, pur non avendo assistito ad alcuna attività di gioco, desunse l'abusiva attività di intermediazione da due circostanze: in primo luogo, dal fatto che i computer accesi erano indirizzati sulla pagina del portale del concessionario GAD; in secondo luogo, dal fatto che furono rinvenuti due scontrini nel cestino che riportavano il codice fiscale di un giocatore terzo, sebbene a tanto non seguì alcuna attività volta ad accertare se la giocata fosse stata effettuata dal terzo tramite l'esercente, e non autonomamente con le proprie credenziali collegandosi dal computer dell'internet point, che non può escludersi fosse a libera navigazione, quand'anche loggato sul portale informatico del concessionario GAD.

Il Tribunale, come vedremo, ha ritenuto "fragile" il quadro indiziario emerso agli atti.

Non poteva escludersi, infatti, che il giocatore, dopo aver effettuato autonomamente la giocata, si facesse semplicemente stampare il promemoria dall'esercente del punto di vendita e ricarica. Non vi era prova, in definitiva, né che l'esercente avesse inserito credenziali private dei clienti al fine di accedere ai loro conti gioco, né che avesse processato una qualche giocata per conto di terzi, né, tantomeno, che avesse raccolto scommesse o pagato vincite. Stando a quanto emerso agli atti, dunque, la condotta dell'imputato non era altro che quella di un ordinario PVR svolgente attività di internet point, che si limita a mettere a disposizione della clientela personal computer a libera navigazione, senza svolgere alcuna attività di intermediazione nella raccolta di scommesse.

La motivazione: regolare attività di internet point e difetto di prova in ordine a qualsivoglia attività



intermediativa nella raccolta di scommesse

Il quadro probatorio è apparso sin da subito insufficiente per giungere ad un giudizio di condanna, essendo risultata del tutto verosimile l'ipotesi difensiva, ovvero che i computer fossero a libera navigazione e che gli avventori, dopo essersi collegati autonomamente con le proprie credenziali al proprio conto di gioco, chiedessero all'esercente la sola stampa del promemoria, salvo poi incassare la vincita altrove, per il tramite del proprio conto di gioco online.

Per esplicita ammissione dei testi di accusa, infatti, non fu effettuata alcuna attività ulteriore volta all'accertamento del compimento di intermediazione per la raccolta di scommesse. ►

► messe da parte dell'imputato. Non fu effettuato, inoltre, alcun accertamento finalizzato a ricostruire i movimenti bancari effettuati dall'esercente al fine di comprovare che i pagamenti in caso di vincita avvenissero presso l'esercizio e tramite il conto del gestore. Da ultimo, alcun riscontro fu effettuato presso la cassa dell'esercizio al fine di ricostruire i movimenti, anche in relazione al presunto pagamento delle vincite da parte dell'esercente e non direttamente dalla società titolare di concessione GAD. In altre parole, così ricostruita la vicenda, l'istruttoria dibattimentale non ha consentito di appurare, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'imputato gestisse un punto 'fisico' di raccolta scommesse, e non un punto di vendita e ricarica contrattualizzato con il Concessionario GAD, svolgente attività di internet point. Non poteva escludersi, infatti, che l'imputato si fosse limitato, nel proprio PVR, a fornire alla clientela la strumentazione per accedere ai rispettivi conti di gioco, autonomamente gestiti dai clienti stessi (con proprie credenziali di accesso). Questo, in particolare, il passaggio decisivo della sentenza, che merita espressa menzione: è pur vero che, a fronte dell'esame dei profili rinvenuti sui monitor dei computer, gli operanti di P.G. abbiano constatato che gran parte di essi erano aperti sulla piattaforma di gioco del Concessionario GAD, ma **"tanto non esclude che l'utente non fosse libero di loggarsi con proprie credenziali e di collegarsi direttamente al concessionario senza l'intermediazione del gestore dell'internet point"**.

Il quadro giurisprudenziale: confermato l'orientamento a tutela dei PVR e dei CED

La scelta decisionale e motivazionale adottata dal Tribunale di Bari si pone in perfetta linea con la giurisprudenza maggioritaria, anche di legittimità.

La Suprema Corte di Cassazione, in particolare, distingue l'attività di intermediazione da quella di mero supporto tecnico nella trasmissione dei dati.

Integra l'attività di intermediazione qualsiasi condotta che, pur non comportando la gestione diretta dell'attività, costituisca una forma di collaborazione all'attività da altri svolta, consentendo all'intermediario di fornire servizi di vario genere per conto dello scommettitore come, ad esempio, rappresentare in Italia il "bookmaker" straniero, fornire indicazioni sulle quote, riscuotere le somme corrispondenti agli importi delle scommesse, rilasciando le ricevute dopo aver riscosso il denaro, e provvedere al pagamento delle vincite (cfr. Cass. Sez. IV, sent. n. 20375 dell'8.4.2010; Cass. Sez. III, sent. n. 49392 del 10.11.2009). **L'attività di intermediazione così intesa è, però, da escludere quando il titolare di un esercizio commerciale si limiti (come nel caso di specie) ad offrire postazioni internet, ovvero a fornire il supporto tecnico per l'inoltro dei dati dello scommettitore al concessionario. In tal modo, infatti, questi rimane estraneo al rapporto di scommessa, e si limita a consentire la trasmissione dei dati senza incidere sull'accettazione delle scommesse, sulle modalità di gioco, sulla riscossione delle quote e sulla distribuzione delle vincite** (Cass., Sez. III, sent. n. 26912 del 5.5.2009).

Tali principi sono stati più volte enunciati dalla Corte di legittimità, sia con la sentenza della terza sezione penale in data

... il Tribunale di Bari ha escluso qualsiasi forma di intermediazione ad opera dell'imputato, essendosi – quest'ultimo - limitato a mettere a disposizione dei clienti - quale internet point - una connessione internet e un determinato numero di PC, senza svolgere attività intermediativa alcuna

18 luglio 2012 n. 23640, Cottini (emessa in un procedimento penale conseguente ad un controllo presso un 'punto di commercializzazione' collegato al sito del concessionario per il gioco online), sia con la successiva sentenza 27.6.2013 n. 40624. La Corte di Cassazione, in quest'ultima, ha osservato che *"la eventuale violazione del divieto, affinché possa assumere rilievo penale, debba essere astrattamente riconducibile ad una o più delle attività considerate dalla L. n. 401 del 1989, art. 4, (organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di giochi istituiti o disciplinati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) non potendosi considerare rilevante la mera messa a disposizione delle sole apparecchiature. Invero, il riferimento all'organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di giochi presuppone l'apprestamento di una struttura, non necessariamente complessa, finalizzata ad un coordinamento sistematico di personale e mezzi necessari per l'effettuazione dell'attività di gioco e non potrebbe certo definirsi tale, ad esempio, l'occasionale supporto offerto al giocatore. [...] Sarebbe stato dunque necessario verificare quali siano, in concreto, le effettive modalità di gioco, se, cioè, la predisposizione di locali, apparecchiature e personale si poneva in rapporto strutturale e strumentale con l'attività posta in essere, tale da configurare un'ipotesi di organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di scommesse penalmente rilevante in base alle richiamate disposizioni normative, ovvero se detta condotta si sia risolta nella sostanziale messa a disposizione dei giocatori delle sole apparecchiature e nel controllo dei locali ove le stesse sono ubicate, senza alcun intervento sull'utilizzazione dei terminali da parte dei giocatori medesimi, i quali effettuano le giocate in piena autonomia"*.

Ne deriva che la presenza di sole apparecchiature telematiche (sia pure connesse su siti di gioco facenti capo a Concessionari GAD), accompagnata da vetrofanie a tema calcistico e dalla stampa di promemoria di giocate, non è, di per sé sola, indice di un'attività organizzata di accettazione e raccolta di scommesse per la quale è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 88 TULPS.

Conclusione

Alla luce dei principi giurisprudenziali riportati, il Tribunale di Bari ha escluso qualsiasi forma di intermediazione ad opera dell'imputato, essendosi – quest'ultimo - limitato a mettere a disposizione dei clienti - quale internet point - una connessione internet e un determinato numero di PC, senza svolgere attività intermediativa alcuna. Ne è scaturita la pronuncia assoluta dello stesso con formula piena (*il fatto non sussiste*), cui è conseguito il dissequestro dei vari apparecchi telematici sequestrati in sede di accertamento. 🍷